

# Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini

(Legge sul diritto d'autore, LDA)

Modifica del ... [nach ÄK]

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visti gli articoli 95, 122 e 123 della Costituzione federale<sup>1</sup>,  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>,  
*decreta:*

I

La legge del 9 ottobre 1992<sup>3</sup> sul diritto d'autore è modificata come segue:

*Sostituzione di espressioni*

<sup>1</sup> *In tutta la legge, eccettuati gli articoli 52 e 58, l'espressione «autorità di sorveglianza» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «IPI».*

<sup>2</sup> *In tutta la legge l'espressione «Amministrazione delle dogane» è sostituita con «AFD».*

<sup>3</sup> *Concerne soltanto il testo francese.*

*Art. 5 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c*

<sup>1</sup> Non sono protetti dal diritto d'autore:

c. i documenti ufficiali emessi da un'autorità come le decisioni, i verbali e i rapporti;

*Art. 13, rubrica e cpv. 1 e 2*

*Locazione e prestito di esemplari d'opere*

<sup>1</sup> Nel caso in cui esemplari di opere letterarie o artistiche siano dati in locazione, in prestito o altrimenti messi a disposizione quale attività principale o accessoria, gli autori hanno diritto a compenso da parte del locatore o di chi effettua il prestito.

<sup>2</sup> *Concerne soltanto il testo francese.*

*Art. 19 cpv. 1 lett. c, cpv. 3 lett. a e cpv. 3<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende:

RS .....

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF...

<sup>3</sup> RS 231.1

c. *Concerne soltanto il testo francese.*

<sup>3</sup> Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:

a. *Concerne soltanto il testo francese.*

<sup>3bis</sup> Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione e altre riproduzioni autorizzate in virtù di un contratto non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20 capoverso 3.

#### *Art. 22b Utilizzazione di opere orfane*

<sup>1</sup> Fintanto che i titolari dei diritti su un'opera sono sconosciuti o introvabili (opera orfana), un'opera può essere utilizzata unicamente alle condizioni seguenti:

- a. l'utilizzazione dell'opera poggia su un esemplare dell'opera che si trova in fondi di biblioteche pubbliche o accessibili al pubblico, istituti d'insegnamento, musei, collezioni e archivi o fondi di archivi di organismi di diffusione;
- b. l'esemplare dell'opera secondo la lettera a è stato allestito, riprodotto o messo a disposizione in Svizzera;
- c. l'utilizzazione dell'opera è stata autorizzata da una società di gestione abilitata.

<sup>2</sup> Se un esemplare di un'opera orfana include altre opere o parti di opere, il capoverso 1 si applica altresì all'esercizio dei diritti su queste opere o parti di opere per quanto queste non determinino in modo rilevante il carattere specifico dell'esemplare.

<sup>3</sup> Se un'opera è utilizzata in applicazione del capoverso 1 i titolari hanno diritto a compenso. Il compenso non può superare il compenso riscosso dalle società di gestione per l'utilizzazione dell'opera.

<sup>4</sup> Se è utilizzato un numero elevato di opere di fondi secondo il capoverso 1 lettera a si applica l'articolo 43a.

#### *Art. 24 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Le biblioteche, gli istituti d'insegnamento, i musei, le collezioni e gli archivi pubblici e accessibili al pubblico possono allestire gli esemplari dell'opera necessari alla salvaguardia e alla conservazione delle loro collezioni sempre che con tali riproduzioni non perseguano uno scopo economico o commerciale.

#### *Art. 24d Utilizzazione di opere per scopi scientifici*

<sup>1</sup> La riproduzione e l'elaborazione di un'opera finalizzate alla ricerca scientifica sono ammesse se sono determinate dall'applicazione di un procedimento tecnico.

<sup>2</sup> L'autore ha diritto a un compenso per la riproduzione e l'elaborazione di un'opera finalizzate alla ricerca scientifica.

<sup>3</sup> Il diritto al compenso può essere esercitato soltanto da una società di gestione autorizzata.

<sup>4</sup> Il presente articolo non si applica alla riproduzione e all'elaborazione di programmi per computer.

#### *Art. 24e* Inventari di fondi

<sup>1</sup> Le biblioteche, gli istituti d'insegnamento, i musei, le collezioni e gli archivi pubblici e accessibili al pubblico possono riprodurre brevi estratti delle opere o degli esemplari di opere dei loro fondi negli indici utili ai fini della repertorizzazione e della diffusione dei loro fondi sempre che ciò non pregiudichi la normale utilizzazione delle opere.

<sup>2</sup> Per breve estratto si intendono in particolare le parti di opere seguenti:

- a. per le opere letterarie, scientifiche e altre opere linguistiche:
  1. copertina sotto forma di immagine in formato ridotto a bassa risoluzione,
  2. titolo,
  3. frontespizio,
  4. indice e bibliografia,
  5. pagine di copertina,
  6. riassunti di opere scientifiche;
- b. per le opere musicali e altre opere acustiche, nonché per le opere cinematografiche e altre opere audiovisive:
  1. copertina sotto forma di immagine in formato ridotto a bassa risoluzione,
  2. un estratto reso accessibile al pubblico dal titolare dei diritti, o
  3. un estratto di breve durata a bassa risoluzione o in formato ridotto;
- c. per le opere delle arti figurative, in particolare della pittura, della scultura e della grafica, nonché per le opere fotografiche e altre opere visive: veduta generale dell'opera sotto forma di immagine in formato ridotto a bassa risoluzione.

#### *Art. 37a* Diritti del produttore di fotografie per la stampa

<sup>1</sup> L'autore di una fotografia per la stampa ha il diritto esclusivo di riprodurre, offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione la fotografia per la stampa fintanto che sia di rilevanza per il resoconto attuale.

<sup>2</sup> Per fotografie per la stampa si intendono le fotografie che non presentano un carattere originale e sono utilizzate per illustrare articoli giornalistici.

*Titolo prima dell'art. 40***Capitolo 1: Obbligo di autorizzazione e sorveglianza della Confederazione***Art. 40*            Obbligo di autorizzazione

<sup>1</sup> Dev'essere titolare di un'autorizzazione dell'Istituto della Proprietà Intellettuale (IPI) chi:

- a.    gestisce diritti esclusivi d'esecuzione e diffusione delle opere musicali non teatrali nonché di registrazione di tali opere su supporti audio o audiovisivi;
- b.    esercita i diritti esclusivi previsti negli articoli 22—22c e 24b;
- c.    esercita i diritti al compenso previsti negli articoli 13, 20, 24c, 24d, e 35.

<sup>2</sup> Se l'interesse pubblico lo esige, il Consiglio federale può sottoporre all'obbligo di autorizzazione società attive in altri ambiti di gestione.

<sup>3</sup> Per la gestione personale dei diritti esclusivi secondo il capoverso 1 lettera a l'autore e i suoi eredi non sottostanno all'obbligo di autorizzazione.

*Titolo prima dell'art. 41 Abrogato**Art. 41*            Sorveglianza della Confederazione

Chi necessita di un'autorizzazione dell'IPI sottostà alla sorveglianza della Confederazione.

*Art. 42, rubrica*

Condizioni di autorizzazione

*Art. 43, rubrica*

Durata e pubblicazione dell'autorizzazione

*Titolo prima dell'art. 43a***Capitolo 2: Gestione collettiva facoltativa***Art. 43a*

<sup>1</sup> Se è prevista l'utilizzazione di un numero elevato di opere e di prestazioni protette, le società di gestione possono esercitare i diritti esclusivi non soggetti all'obbligo di autorizzazione secondo l'articolo 40 capoverso 1 anche per i titolari di diritti che non sono affiliati a una società di gestione.

<sup>2</sup> I titolari di diritti possono in qualsiasi momento chiedere alla società di gestione di escludere i loro diritti esclusivi, la cui gestione e il cui esercizio non sottostanno all'obbligo di autorizzazione secondo l'articolo 40 capoverso 1, dalla gestione secondo il capoverso 1.

<sup>3</sup> Le disposizioni sulle tariffe (art. 55—60) si applicano agli accordi contrattuali sulla gestione dei diritti esclusivi secondo il capoverso 1.

*Art. 48 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Le società di gestione devono fissare un regolamento di ripartizione e sottoporlo per approvazione all'IPI.

<sup>1bis</sup> L'IPI approva il regolamento di ripartizione che gli è sottoposto se la struttura e le singole clausole sono adeguate.

*Art. 51 cpv. 1<sup>bis</sup> e 1<sup>ter</sup>*

<sup>1bis</sup> Gli utenti d'opere devono fornire le informazioni in un formato elettronico conforme allo stato della tecnica, che consenta un'elaborazione automatica dei dati. Le società di gestione designano i formati ammessi nelle tariffe (art. 46).

<sup>1ter</sup> Le società di gestione sono autorizzate a trasmettere le informazioni ottenute in applicazione del presente articolo alle società di gestione titolari di un'autorizzazione dell'IPI, sempre che ciò sia indispensabile all'esercizio delle loro attività.

*Art. 52*

<sup>1</sup> L'IPI esercita la sorveglianza sulle società di gestione.

*Art. 53 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'IPI controlla l'attività delle società di gestione e ne verifica l'adeguatezza. Vigila affinché le società di gestione adempiano i loro obblighi. Esamina e approva il loro rapporto d'attività.

*Art. 62 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Vi è rischio di lesione dei diritti d'autore o dei diritti di protezione affini in particolare nel caso degli atti di cui agli articoli 39a capoversi 1 e 3 e 39c capoversi 1 e 3 e nel caso di violazione degli obblighi di cui agli articoli 66b e 66c.

*Art. 62a*            Decisione giudiziaria di identificazione degli utenti in caso di violazione di diritti in Internet

<sup>1</sup> Chi è gravemente leso nel suo diritto d'autore o nel suo diritto affine di protezione può chiedere al giudice di obbligare il fornitore di servizi di telecomunicazione di identificare gli utenti i cui collegamenti sono stati utilizzati per la violazione, sulla base di dati che ha elaborato secondo l'articolo 66j.

<sup>2</sup> Il giudice obbliga il fornitore di servizi di telecomunicazione a comunicare alla parte lesa l'identità degli utenti in questione se sono adempiute le seguenti condizioni:

- a. La parte lesa rende verosimile che:
  1. è in atto una violazione grave,
  2. la violazione del diritto d'autore o del diritto affine di protezione è avvenuta mediante una rete peer-to-peer, e
  3. l'utente ha ricevuto due avvisi da parte del fornitore di servizi di telecomunicazione nel corso degli ultimi 12 mesi ed è stato reso attento in merito alle conseguenze dell'inosservanza (art. 66g); e
- b. il fornitore di servizi di telecomunicazione dispone di dati che consentono ancora un'identificazione degli utenti.

<sup>3</sup> La parte lesa deve indennizzare adeguatamente il fornitore di servizi di telecomunicazione per il costo dell'identificazione.

<sup>4</sup> Per violazione grave s'intende:

- a. la messa a disposizione illecita di un'opera o un altro oggetto protetto prima della sua pubblicazione; o
- b. la messa a disposizione illecita di un numero elevato di opere o di un altro oggetto protetto che sono lecitamente accessibili o disponibili.

*Titolo prima dell'art. 66b*

## **Capitolo 1a: Obblighi dei fornitori di servizi di comunicazione e dei fornitori di servizi di comunicazione derivati**

*Art. 66b*      Obblighi dei fornitori di servizi di comunicazione derivati

<sup>1</sup> I fornitori di servizi di comunicazione derivati secondo l'articolo 2 lettera c della legge federale del 6 ottobre 2000<sup>4</sup> sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni sono tenuti, su notificazione di chi è leso nel suo diritto d'autore o nel suo diritto affine di protezione o su notificazione di un'autorità competente, a bloccare l'accesso all'opera o all'altro oggetto protetto messo illecitamente a disposizione oppure di rimuoverlo dai loro server.

<sup>2</sup> I fornitori di servizi di comunicazione derivati trasmettono al cliente che ha illecitamente messo a disposizione l'opera o l'altro oggetto protetto in questione (fornitore di contenuti) la notificazione secondo il capoverso 1 e lo informano sulla possibilità di opposizione e sulle sue conseguenze secondo il capoverso 3.

<sup>3</sup> Su opposizione del fornitore di contenuti che designa un recapito in Svizzera, i fornitori di servizi di comunicazione derivati sono tenuti a sbloccare immediatamente l'accesso all'opera in questione o all'altro oggetto protetto o a ricaricare l'opera in questione o l'altro oggetto protetto sul server fintanto che il caso non sia risolto tra le

<sup>4</sup> RS 780.1

parti interessate o dal giudice. A questo fine l'identità del fornitore di contenuti è comunicata a chi effettua la notificazione.

<sup>4</sup> Se non è presentata opposizione o se l'opera o l'altro oggetto protetto è nuovamente bloccato o rimosso dai server dopo la fine della procedura secondo il capoverso 3, nella misura in cui lo si possa ragionevolmente pretendere da un punto di vista tecnico ed economico, i fornitori di servizi di comunicazione derivati devono impedire che l'opera o l'altro oggetto protetto sia nuovamente proposto sui loro server.

*Art. 66c* Autodisciplina dei fornitori di servizi di comunicazione derivati

<sup>1</sup> I fornitori di servizi di comunicazione derivati con sede in Svizzera possono affiliarsi a un organismo di autodisciplina con sede in Svizzera. I fornitori di servizi di comunicazione derivati che adottano modelli commerciali fondati sulla promozione di violazioni sistematiche del diritto d'autore non sono autorizzati ad affiliarsi a un organismo di autodisciplina.

<sup>2</sup> Gli organismi di autodisciplina emanano un regolamento e controllano che i fornitori di servizi di comunicazione derivati a loro affiliati osservino gli obblighi regolamentari. L'obbligo di cui all'articolo 66b capoverso 4 non si applica ai fornitori di servizi di comunicazione derivati affiliati.

<sup>3</sup> Il regolamento definisce le condizioni relative all'affiliazione e all'esclusione dei fornitori di servizi di comunicazione derivati e gli obblighi dei fornitori di servizi di comunicazione derivati affiliati. I fornitori di servizi di comunicazione derivati sono in particolare tenuti ad adempiere gli obblighi seguenti:

- a. l'obbligo di trasmettere al fornitore di contenuti la notificazione di chi è stato leso nel suo diritto d'autore o nel suo diritto affine di protezione che ha reso illecitamente accessibile un'opera o un altro oggetto protetto e di informarlo circa la possibilità di opposizione e le relative conseguenze;
- b. l'obbligo, su notificazione di chi è leso nel suo diritto d'autore o nel suo diritto affine di protezione, di bloccare l'accesso all'opera o all'altro oggetto protetto in questione secondo la lettera a o di rimuoverlo dal server;
- c. l'obbligo, su opposizione di un fornitore di contenuti che designa un recapito in Svizzera, di sbloccare immediatamente l'accesso all'opera in questione o all'altro oggetto protetto o di ricaricare l'opera in questione o l'altro oggetto protetto sul server fintanto che il caso non sia risolto tra le parti interessate o dal giudice; a questo fine l'identità del fornitore di contenuti è comunicata a chi effettua la notificazione.

<sup>4</sup> Le persone e gli organi incaricati di controllare l'osservanza degli obblighi regolamentari devono essere indipendenti dalla direzione e dall'amministrazione del fornitore di servizi di comunicazione derivati sottostante al controllo.

<sup>5</sup> L'IPI esercita la sorveglianza sugli organismi di autodisciplina. Approva i regolamenti emanati dagli organismi di autodisciplina secondo il capoverso 2 e le modifiche apportate.

*Art. 66d* Blocco dell'accesso all'offerta

<sup>1</sup> Chi è lesa nel suo diritto d'autore o nel suo diritto affine di protezione può chiedere all'IPI di obbligare il fornitore di servizi di telecomunicazione con sede in Svizzera a bloccare l'accesso all'offerta di opere e altri oggetti protetti.

<sup>2</sup> L'IPI decide il blocco di un'offerta inserendola nell'elenco delle offerte a cui deve essere bloccato l'accesso (elenco delle offerte bloccate), se la parte lesa rende verosimile che sono adempiute le seguenti condizioni:

- a. l'offerta è consultabile in Svizzera;
- b. l'offerta rende accessibile l'opera o l'altro oggetto protetto in maniera manifestamente illecita ai sensi della presente legge;
- c. il fornitore di servizi di comunicazione derivati sul cui server si trova l'offerta ha sede all'estero o dissimula la sua ubicazione; e
- d. l'opera o l'altro oggetto protetto è lecitamente accessibile in Svizzera o altrimenti disponibile.

<sup>3</sup> Chi è lesa nel suo diritto d'autore o nel suo diritto affine di protezione deve indennizzare adeguatamente il fornitore di servizi di telecomunicazione per il costo del blocco.

*Art. 66e* Notificazione della decisione di bloccare l'offerta e procedura di opposizione

<sup>1</sup> L'IPI pubblica l'elenco delle offerte bloccate e gli aggiornamenti periodici dello stesso mediante un rimando nel Foglio federale e lo comunica ai fornitori di servizi di telecomunicazione registrati in virtù dell'articolo 4 capoverso 1 della legge del 30 aprile 1997<sup>5</sup> sulle telecomunicazioni. La pubblicazione nel Foglio federale vale come notificazione della decisione di bloccare l'offerta.

<sup>2</sup> Possono impugnare la decisione di bloccare l'offerta:

- a. i fornitori di contenuti e i fornitori di servizi di comunicazione derivati interessati dalla decisione, in particolare se hanno eliminato l'offerta in questione o ne hanno impedito l'accesso in Svizzera con provvedimenti tecnici adeguati;
- b. i fornitori di servizi di telecomunicazione, se i provvedimenti necessari per bloccare l'accesso alle nuove offerte registrate nell'elenco non sono proporzionali sul piano tecnico e dell'esercizio.

<sup>3</sup> L'opposizione deve essere inoltrata all'IPI per scritto entro i seguenti termini:

- a. le opposizioni secondo il capoverso 2 lettera a: in qualsiasi momento;
- b. le opposizioni secondo il capoverso 2 lettera b: entro 30 giorni dalla notificazione della decisione di bloccare l'offerta.

<sup>4</sup> Le opposizioni hanno effetto sospensivo. L'IPI può ordinare che l'opposizione non abbia effetto sospensivo.

<sup>5</sup> RS 784.10



<sup>5</sup> Nell'esame di un'opposizione, l'IPI non è vincolato alle conclusioni presentate.

*Art. 66f*            Informazione degli utenti

<sup>1</sup> L'IPI gestisce un meccanismo che informa gli utenti del blocco dell'offerta cui intendono accedere.

<sup>2</sup> Nella misura in cui tecnicamente possibile, i fornitori di servizi di comunicazione deviano sul meccanismo gli utenti che intendono accedere a un'offerta bloccata.

*Art. 66g*            Trasmissione degli avvisi

<sup>1</sup> Su comunicazione di chi è lesa nel suo diritto d'autore o nel suo diritto affine di protezione o di un'autorità competente, il fornitore di servizi di telecomunicazione trasmette un primo avviso all'utente il cui collegamento è stato utilizzato per una violazione grave del diritto d'autore o di un diritto affine di protezione mediante una rete peer-to-peer. L'avviso può essere trasmesso elettronicamente.

<sup>2</sup> Se chi è lesa nel suo diritto d'autore o nel suo diritto affine di protezione o un'autorità competente trasmette una seconda comunicazione al più presto due mesi e al più tardi 12 mesi dopo la trasmissione del primo avviso, il fornitore di servizi di telecomunicazione trasmette un secondo avviso all'utente. Tale avviso deve essere trasmesso in forma cartacea.

<sup>3</sup> Se chi è lesa nel suo diritto d'autore o nel suo diritto affine di protezione o un'autorità competente trasmette una terza comunicazione al più presto due mesi dopo la trasmissione del secondo avviso e al più tardi 12 mesi dopo la trasmissione del primo avviso, il fornitore di servizi di telecomunicazione informa la persona o l'autorità degli avvisi già trasmessi e della possibilità di identificare l'utente il cui collegamento è stato utilizzato per la violazione (art. 62a).

<sup>4</sup> Se entro il termine fissato al capoverso 3:

- a. non è trasmessa una terza comunicazione, tutte le comunicazioni relative all'utente interessato sono cancellate;
- b. è trasmessa una terza comunicazione, tutte le comunicazioni sono cancellate alla fine della procedura di identificazione (art. 62a).

<sup>5</sup> Chi è lesa nel suo diritto d'autore o nel suo diritto affine di protezione deve indennizzare adeguatamente il fornitore di servizi di telecomunicazione per il costo della trasmissione degli avvisi e per i costi connessi.

*Art. 66h*            Contenuto delle comunicazioni, degli avvisi e delle informazioni

I titolari di diritti, le organizzazioni di consumatori con attività d'importanza nazionale, che statutariamente si dedicano esclusivamente alla protezione dei consumatori e i fornitori di servizi di telecomunicazione definiscono di comune accordo il contenuto dei seguenti testi:

- a. delle comunicazioni che chi è lesa nel suo diritto d'autore o nel suo diritto affine di protezione o un'autorità competente trasmette ai fornitori di servizi di telecomunicazione;

- b. degli avvisi dei fornitori di servizi di telecomunicazione agli utenti interessati; e
- c. delle informazioni del fornitore di servizi di telecomunicazione all'attenzione di chi è leso nel suo diritto d'autore o nel suo diritto affine di protezione o di un'autorità competente.

*Art. 66i* Servizio di coordinamento

<sup>1</sup> Il Consiglio federale istituisce un servizio che funge da collegamento tra i titolari di diritti, le organizzazioni di consumatori con attività d'importanza nazionale, che statutariamente si dedicano esclusivamente alla protezione dei consumatori e i fornitori di servizi di telecomunicazione.

<sup>2</sup> Il servizio coordina in particolare la cooperazione in vista della formulazione dei testi secondo l'articolo 66h.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina nei dettagli i compiti e l'organizzazione del servizio.

*Art. 66j* Elaborazione dei dati da parte di chi è leso nel suo diritto d'autore o nel suo diritto affine di protezione

<sup>1</sup> Nel caso di una violazione grave del diritto d'autore o di diritti affini di protezione mediante una rete peer-to-peer, la parte lesa è autorizzata a raccogliere e a registrare i seguenti dati:

- a. l'indirizzo IP dell'utente il cui collegamento è stato utilizzato per la violazione;
- b. la data e l'ora in cui le opere e altri oggetti protetti sono stati messi a disposizione, nonché il periodo durante il quale l'opera o l'oggetto protetto è stato accessibile;
- c. l'impronta digitale dell'opera o dell'altro oggetto protetto.

<sup>2</sup> Chi è leso nel suo diritto d'autore o nel suo diritto affine di protezione non può raccogliere e registrare più dati di quanto sia necessario al perseguimento delle violazioni del diritto.

<sup>3</sup> La parte lesa deve comunicare lo scopo, il tipo e la portata del rilevamento e della registrazione di dati.

<sup>4</sup> La parte lesa deve proteggere i dati da qualsiasi trattamento illecito adottando i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari.

*Art. 66k* Esclusione della responsabilità

<sup>1</sup> I fornitori di servizi di comunicazione derivati che adempiono i loro obblighi secondo gli articoli 66b e 66c capoversi 2 e 3, non rispondono:

- a. delle violazioni del diritto d'autore commesse dai loro fornitori di contenuti;
- b. della violazione di obblighi contrattuali o extracontrattuali.

<sup>2</sup> I fornitori di servizi di comunicazione che adempiono i loro obblighi secondo gli articoli 62a capoverso 2, 66d capoverso 2 e 66g, non rispondono:

- a. delle violazioni del diritto d'autore commesse dai loro utenti;
- b. dell'elusione delle misure di blocco;
- c. della violazione di obblighi contrattuali o extracontrattuali.

*Titolo prima dell'art. 75*

#### **Capitolo 4: Intervento dell'Amministrazione federale delle dogane**

*Art. 75 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'Amministrazione federale delle dogane (AFD) è autorizzata ad avvisare i titolari dei diritti d'autore o dei diritti di protezione affini, nonché le società di gestione autorizzate, qualora si sospetti l'imminente importazione, esportazione o transito di merci la cui immissione sul mercato viola la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d'autore o di diritti di protezione affini.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

*Allegato*  
(cifra II)

## **Modifica di altri atti normativi**

Gli atti normativi seguenti sono modificati come segue:

### **1. Legge federale del 24 marzo 1995<sup>6</sup> sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale**

#### *Art. 13 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'IPI riscuote tasse dagli assoggettati alla sorveglianza in relazione al rilascio e al mantenimento di titoli di protezione nell'ambito del diritto dei beni immateriali, alla tenuta e all'edizione di registri, al rilascio di autorizzazioni e alla sorveglianza sulle società di gestione, alla sorveglianza sugli organismi di autodisciplina nonché alla tenuta degli elenchi delle offerte bloccate.

#### *Art. 13a* Tassa di sorveglianza

<sup>1</sup> L'IPI riscuote dalle società di gestione una tassa di sorveglianza annua per finanziare le spese di sorveglianza non coperte dagli emolumenti secondo l'articolo 13.

<sup>2</sup> Per le società di gestione la tassa di sorveglianza è determinata in funzione delle loro entrate lorde.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina i dettagli e definisce segnatamente i costi di sorveglianza computabili.

### **2. Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa<sup>7</sup>**

#### *Art. 14 cpv. 1 lett. g e cpv. 2*

<sup>1</sup> Ove i fatti non possono essere sufficientemente chiariti in altro modo, le autorità seguenti possono ordinare l'audizione di testimoni:

- g. la Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini.

<sup>2</sup> Le autorità indicate al capoverso 1 lettere a, b e d—g affidano l'audizione dei testimoni a un impiegato idoneo.

<sup>6</sup> RS 172.010.31

<sup>7</sup> RS 172.021

### **3. Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale<sup>8</sup>**

*Art. 83 lett. w*

Il ricorso è inammissibile contro:

- w. le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di diritto d'autore concernenti l'approvazione delle tariffe delle società di gestione da parte della Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini (commissione arbitrale), se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale.

### **4. Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008<sup>9</sup>**

*Art. 250a*      Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini

La procedura sommaria si applica segnatamente nelle decisioni giudiziali di identificazione degli utenti in caso di violazioni del diritto in Internet (art. 62a LDA).

### **5. Legge del 26 giugno 1998<sup>10</sup> sull'archiviazione**

*Art. 9 cpv. 3*

<sup>3</sup> L'Archivio federale è autorizzato a riprodurre, mettere in circolazione e mettere a disposizione, con qualsivoglia mezzo, affinché chiunque possa accedervi da un luogo e in un momento di sua scelta, i documenti degli archivi della Confederazione protetti da diritti d'autore di terzi.

<sup>8</sup> RS 173.110

<sup>9</sup> RS 272

<sup>10</sup> RS 152.1